



25753/07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE - AULA "S"

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/11/1980
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PAOLINI Presidente
- Dott. Antonio MERONE Consigliere
- Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere R.G.N. 28196/05
- Dott. Antonino DI BLASI Consigliere
- Dott. Francesco Antonio GENOVESE Cons. Rel. Cron. 25753

ha pronunciato la seguente:

Rep.

C.C. 22/11/07

OGG.: Ricorso per cassazione-Proposto a seguito di notifica della sentenza di appello-Eseguita a mezzo posta - Timbro apposto sulla busta e Timbro di protocollazione dell'Ufficio-Diversità di date-Valutazione

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

signor S.G. quale A.U. della cessata SRL F.LLI SONEDDA;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della SARDEGNA n. 43/5/05 depositata il 1 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2007 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

Lette le conclusioni scritte del P.M.;

Rilevato che la cessata SRL F.LLI SONEDDA esercente il commercio delle carni, dopo aver proposto istanza di



accertamento con adesione e non aver ricevuto alcuna convocazione, ha impugnato l'avviso di rettifica dell'Iva dichiarata nel corso dell'anno 1996, redatto anche in riferimento ad un accertamento parametrico ex art. 3, co. 181, L. n. 549 del 1995 e DPCM 29 gennaio 1996;

che, secondo la società, l'accertamento parametrico era inapplicabile in quanto non si sarebbe verificata la condizione di inattendibilità della contabilità ordinaria, come indicata dall'Ufficio, perché la norma in esame riguarderebbe solo la mancata indicazione dei criteri per la rilevazione delle rimanenze, criteri regolarmente indicati nella nota integrativa del bilancio;

che, in ogni caso, erano state allegate le distinte inventariali, rispettose dei criteri di cui all'art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973, mentre non v'era obbligo di tenere/allegare le scritture di magazzino, per non essere stati superati i limiti di valore delle rimanenze;

che, invece, secondo la prospettazione dell'AGENZIA la mancata consegna, in uno con il libro degli inventari, delle distinte inventariali richieste dall'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 (che ne imporrebbe la messa a disposizione, in alternativa all'indicazione diretta nello stesso inventario, per categorie omogenee di beni), avrebbe reso i criteri di valutazione, ex d.P.R. n. 570 del 1996, incontrollabili e indimostrabili;

che la CTP ha accolto il ricorso, per indebita applicazione dei parametri, ritenendo sufficiente la sola indicazione dei criteri di valutazione seguiti;

che l'appello dell'Ufficio, secondo cui vi erano forti segnali di inverosimiglianza nella contabilità aziendale, è stato respinto dalla CTR;

che la CTR riteneva necessari all'accertamento parametrico, e mancanti nel caso di specie, i requisiti



di gravità, precisione e concordanza degli elementi offerti dall'Ufficio;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'AGENZIA DELLE ENTRATE, affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 3, comma 184, l. n. 549 del 1995 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973), la ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato, *ultra petita*, la questione della assenza di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base dell'accertamento parametrico e della sua mancata convocazione in sede procedimentale (di accertamento);

che, essa, inoltre, lamenta la mancata pronuncia, da parte della CTP e della CTR, in ordine alla mancata esibizione della contribuente, in risposta al questionario, delle distinte inventariali;

che, con il secondo motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 3, commi 125 e 184, l. n. 549 del 1995 e 1 d.P.R. n. 570 del 1996, 15 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e vizi motivazionali), la ricorrente deduce che la C.T.R. - dando atto della produzione in appello della documentazione contabile -avrebbe affermato la regolarità del libro degli inventari e della relativa nota integrativa, ma senza pronunciarsi sulla documentazione relativa alle rimanenze;

che, infatti, è proprio il controllo circa l'attendibilità dei criteri di valutazione delle rimanenze che presuppone la possibilità di controllare la tipologia delle medesime, quali emergono o dalla redazione del bilancio o dalle distinte inventariali, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973;

che, in ogni caso, la tardiva produzione in giudizio delle distinte, renderebbe pienamente valido il ricorso all'accertamento parametrico;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., per la rilevata



discrepanza tra ricavi accertati e dichiarati a cui non si sarebbe dato un seguito nel corso del giudizio; che il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza ex art. 375 cod. proc. civile.

Considerato che tale conclusione non può essere seguita;

che, preliminarmente, infatti, deve affermarsi la intempestività del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate;

che, devesi premettere, la ricorrente ha affermato, nel preambolo al ricorso, che la sentenza di appello, in questa sede impugnata, era stata notificata all'UFFICIO DELLE ENTRATE DI SANLURI il 20 luglio 2005 (rispetto alla quale data il ricorso risulterebbe inesorabilmente intempestivo, essendo stato notificato, a sua volta il giorno 4 novembre 2005, come da timbro cronologico dell'Ufficiale giudiziario), mentre dalla consultazione del fascicolo processuale, ai cui documenti la Corte può accedere, data la natura del vizio rilevato, che sul frontespizio della sentenza risulta un timbro, apposto dallo stesso UFFICIO DELLE ENTRATE DI SANLURI, recante la data del 22 luglio 2005 e il numero di protocollo (11811);

che la notificazione della sentenza di appello al detto UFFICIO FISCALE è stata eseguita, a mezzo spedizione postale, dall'Ufficiale giudiziario, il 19 luglio 2005; che, tuttavia, ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva la data il cui destinatario ha ricevuto il piego postale;

che tale data, non può essere ricavata dal timbro e dal numero di protocollo apposto sulla sentenza dell'UFFICIO FISCALE (che risulta essere quella del 22 luglio, rispetto alla quale il ricorso per cassazione tempestivo);

che essa, in mancanza di altri elementi, deve essere desunta dalla busta di spedizione (n. 13306 di cronologico, spedita il 19 luglio 2005) ove, sul retro,



è apposta la data del 20 luglio 2005, di arrivo del plico a "omissis";

che tale data (rispetto alla quale, come si è affermato in precedenza, il ricorso per cassazione risulta inesorabilmente intempestivo essendo stato notificato, a sua volta, solo il giorno 4 novembre 2005, come da timbro cronologico dell'Ufficiale giudiziario) trova conferma nello stesso preambolo del ricorso per cassazione a firma dell'Avvocatura generale dello Stato;

che la prova della consegna tempestiva di un atto non può essere desunta che da elementi oggettivi, non da attestazioni della parte, quale indubbiamente è, nell'ambito del processo tributario, l'Ufficio fiscale; che la protocollazione della sentenza da parte dell'Ufficio, infatti, ha valore interno all'Amministrazione o, più in generale, all'organizzazione interna dell'ente impositore, senza rivestire alcun valore ai fini dell'attività, terza e neutrale, propria dell'Ufficiale giudiziario;

che, a tale ambito, infatti non si applica il principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (Sentenza n. 14294 del 2007) secondo cui essa <può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data> (e che <solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione (nella specie: quella dell'ufficiale giudiziario), la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.>);

che, pur trattandosi di un atto ricevuto da un Ufficio pubblico, retto da pubblici funzionari, tale principio - elaborato con riguardo agli Uffici Pubblici di Notificazione degli Atti processuali - non è ad esso applicabile, atteso che attesta il compimento di una attività interna all'ente destinatario dell'atto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.



processuale, che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti all'esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell'Amministrazione (o dell'Ente impositore) e delle sue tempistiche;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto (oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma secondo, c.p.c.);

che non occorre provvedere sulle spese di questa fase, non avendo l'intimato svolto alcuna difesa in questa fase del giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 22 novembre 2007.

Il Presidente

(Giovanni PAOLINI)

Giovanni Paolini



IL CANCELLIERE C1

Araldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

10 DIC. 2007

IL CANCELLIERE C1

Araldo Casano

Araldo Casano

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 30.9.1986
N. 111 TAB. ALL. B.1.5
MATERIA TRIBUTARIA